



SENT. 682/24
Rep. 740/24

REPUBBLICA ITALIANA

Liq. CONTR. 40/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Angela Coluccio

Presidente

Francesco Cottone

Giudice Relatore

Fabio Miccio

Giudice

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero 922-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 proposto

NEI CONFRONTI DI

**MALAKO' ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
(C.F. 14212981006)**

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso depositato in data 13 giugno 2024 con cui il Fallimento della Brunelli SUD s.p.a. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della Malakò Italia s.r.l. in forza di un credito (al 22 marzo 2024) di €437.761,14 in forza della Sentenza del Tribunale di Roma n.17291/2023;
- **rilevato**
 - a) che dai bilanci depositati dalla società resistente e relativi ai tre esercizi finanziari anteriori alla domanda ex art.40 c.c.i.i. per cui è causa è emerso che la Malakò Italia s.r.l. non presenta i limiti dimensionali previsti dall'art.2, comma 1, lett. d) c.c.i.i. come evidenziato nella tabella sottante;

	Attivo patrimoniale	Ricavi	debiti
2023	59.666,00	0,00	322.375,00
2022	59.666,00	0,00	307.375,00
2021	59.666,00	0,00	303.615,00



- b) che risulta incontestato che l'unico debito iscritto in bilancio sia quello vantato dal fallimento in guisa che, quand' anche lo si considerasse per l'importo effettivamente ad oggi ricalcolato, non sarebbe eccedente i 500.000,00€ richiesti dalla citata norma;
- c) che, invero, sebbene i bilanci non risultavano depositati al registro delle imprese alla data di deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, sono stati prodotti i relativi verbali di approvazione e la circostanza che essi siano stati approvati sostanzialmente tra il mese di agosto ed il mese di settembre 2024 non costituisce di per sé motivo sufficiente (in assenza di ulteriori allegazioni) a ritenere che essi non siano veritieri
- d) che la veridicità dei bilanci appare sostanzialmente confermata anche dalle seguenti circostanze:
- l'INPS, con nota del 10 luglio 2024, a seguito di richiesta ex art.42/367 c.c.i.i. ha evidenziato l'assenza di debiti contributivi, assicurativi e/o previdenziali;
 - la società ha depositato copia di tutti gli estratti conto bancari relativi agli anni 2019-2024 ed una situazione contabile aggiornata al 25 ottobre 2024;
 - l'Agenza delle entrate, più volte sollecitata, non ha evidenziato la sussistenza di debiti tributari e fiscali (circostanza, questa, in effetti confermata dalla lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati a partire dall'anno 2000 depositata dalla società ricorrente e da cui emerge un solo debito tributario di €211,86)
- **preso atto** che, all'udienza del 17 settembre 2024, il Fallimento ricorrente ha formulato, in via subordinata, istanza per l'apertura della liquidazione controllata
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
- **verificato** che non vi sono domande di accesso ad alcune delle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.;
- **osservato**, quanto alla nomina del liquidatore, che esso vada individuato dal Tribunale in assenza di designazione dell'OCC da parte della società debitrice
- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.

P. g. m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI
MALAKO' ITALIA – S.R.L.S. (C.F. 14212981006)

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;



- b) **nomina** liquidatore il dott. Massimo Marchetta (con studio in Roma) iscritto nell'elenco dei gestori della crisi ed appartenente all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine di dottori Commercialisti;
- c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, **a pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
- e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore, precisando, sin d'ora, che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e può essere posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 c.c.i.i.;
- f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- h) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori
- i) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- j) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
- k) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 142, 143, 150 e 151 C.C.I.I.;
- l) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;

Così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2024.

Il giudice relatore
Francesco Cottone

Il Presidente
Angela Coluccio

